



COMUNE DI TRIBIANO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067
Tel. 02/9062901

Piazza Giovanni Paolo II
Cod.Fisc. - 84503590154

SETTORE POLIZIA LOCALE

ORDINANZA NR. 6 DEL 15-04-2025

OGGETTO: Divieto di accesso animali Parco dei Poeti

IL RESPONSABILE
Bevilacqua Federico

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

IL RESPONSABILE

Richiamato il decreto sindacale n. 07 del 14/01/2025 di assegnazione al sottoscritto Commissario di Polizia Locale BEVILACQUA Federico delle funzioni di Responsabile del Servizio di Polizia Locale di Tribiano;

Richiamata l'ordinanza sindacale n°10 del 19/07/2010, alla premessa della quale ci si riporta integralmente, con la quale sono stati disposti diversi obblighi e divieti relativi ai comportamenti da tenere durante la conduzione dei cani all'interno del territorio comunale e nei parchi comunali;

Visto l'articolo 3 della richiamata ordinanza, nel quale il parco pubblico denominato Parco dei Poeti non è menzionato tra i luoghi pubblici indicati, in quanto non presente sul territorio comunale alla data dell'ordinanza stessa;

Ritenuto quindi di dover stabilire, in analogia al divieto previsto dall'articolo 3 della richiamata ordinanza per i parchi di via F.lli Cervi e di via Freud, lo stesso divieto per il parco Parco dei Poeti, sito in area prospiciente Via della Liberazione;

Considerato che poco distante vi è un'area cani attrezzata, sita nell'area prospiciente il parcheggio dello stadio comunale;

Visto l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale,

ORDINA

1. È fatto divieto a chiunque di introdurre animali nel Parco dei Poeti, sito in area prospiciente Via della Liberazione, luogo pubblico particolarmente frequentato anche da bambini,
2. La prescrizione di cui al punto 1 non si applica ai non vedenti che utilizzano il proprio cane guida;
3. Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis, commi 1 e 1bis del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00= ad euro 500,00=. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 24.11.1981, n. 689, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro **50,00= (doppio del minimo)**.
4. La Polizia Locale e le forze di Polizia sono incaricate dell'attuazione della presente ordinanza;
5. Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

che questa ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Tribiano;
- trasmessa alla Polizia Locale per il controllo sull'osservanza del provvedimento e Ai Carabinieri di Paullo per opportuna conoscenza.

